

Legge regionale 16 gennaio 1981 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1981

Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UUSLL.

Art. 2

Qualora all' atto della soppressione dell' ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l' attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.